



*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**PROF. LUIGI SCIMÌA**  
Presidente Covip

*La previdenza complementare e il principio di solidarietà*

Intervento al convegno organizzato dal Fondo Pensione Solidarietà Veneto:  
“1990-2005: 15 anni a servizio dei lavoratori con ottimi risultati”

(Mogliano Veneto, 21 febbraio 2005)

## *Solidarietà e diritti di cittadinanza*

L'incontro di oggi, in occasione dei primi quindici anni di attività di una esperienza significativa nel campo della previdenza complementare in ambito territoriale, offre l'opportunità per svolgere alcune brevi riflessioni in ordine a questioni di grande interesse. Si fa riferimento, in particolare alla centralità che assumono le politiche sociali nel nostro Paese, così come in tutte le grandi democrazie moderne, e, in tale quadro, al rilievo che, anche alla luce del recente intervento riformatore in materia di previdenza complementare, riveste il tema della previdenza, con riferimento anche al ruolo decisivo che compete alle Regioni.

Non v'è dubbio che operare a tutela dei diritti previdenziali dei cittadini significa prendersi cura di un aspetto del vivere civile che chiama in causa valori importanti come quello della solidarietà, ovvero qualcosa di immediatamente connesso al concetto stesso di comunità. Se dovessimo darne una definizione, potremmo dire che essa costituisce il vincolo che unisce tutti i cittadini tra loro contribuendo a fronteggiare una logica, altrimenti facilmente prevalente, che configura il bisogno economico come una merce uguale alle altre. Nel ricercare soluzioni ai problemi sociali, porre in giusto rilievo i valori di solidarietà consente di portare meglio in luce la "questione sociale" sottostante ai grandi problemi economici che assillano i paesi ad economia avanzata, per questa via contribuendo a identificarli e risolverli.

Si tratta di argomenti che hanno formato e formano oggetto di approfondita riflessione, anche in ambito Covip, come si può evincere dalle Relazioni annuali che documentano l'attenzione rivolta dalla Commissione alle riforme costituzionali e legislative che hanno modificato l'assetto dei poteri normativi e delle regole della previdenza e della relativa vigilanza; così pure l'interesse della Covip si è incentrato sul processo di definizione di regole

comuni in ambito previdenziale all'interno della UE, nonché sulle tematiche attinenti al concetto di responsabilità sociale, e , in generale, ai valori etici e sociali che vengono in primo piano ogni qualvolta si tratti di garantire il diritto, tutelato dalla nostra Costituzione, ad una esistenza dignitosa in età anziana.

Il sistema previdenziale del nostro Paese è oggi sottoposto ad importanti trasformazioni malgrado non sia ancora possibile avere piena consapevolezza degli effetti sul “sistema Italia” di altre incisive riforme di tipo economico – sociale introdotte negli ultimi anni. Si pensi soltanto alla riforma del mercato del lavoro, Legge 14 febbraio 2003, n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", preceduta dall'introduzione del reddito minimo di inserimento, poi sostituito dalla legge finanziaria del 2003 con il reddito di ultima istanza, e da un intenso dibattito sul merito stesso delle politiche del lavoro scaturito dalla pubblicazione del Cosiddetto “Libro Bianco sul Welfare”. La normativa in questione ha introdotto nuove tipologie di rapporto di lavoro e ne ha riformate altre già esistenti, nell'intento di favorire la flessibilità e aumentare le possibilità di incontro tra domanda e offerta con ciò realizzando una maggiore facilità di accesso al mondo del lavoro. E' interessante notare, a tale proposito, che anche nella Legge delega di riforma della previdenza si avverte tale preoccupazione. Infatti, l'art. 1, comma 1, lettera e) fissa tra gli obiettivi da raggiungere la necessità di favorire la stabilità del rapporto di lavoro. Il raggiungimento di tale obiettivo emerge, quindi, in tutta la sua rilevanza come essenziale anche ai fini dello sviluppo della previdenza complementare.

La Covip ha dedicato molta attenzione, in particolare, alla riforma del Titolo V della Costituzione fin dal momento della sua presentazione in Parlamento. Come è noto, la Legge Costituzionale è intervenuta a ridisegnare il quadro dei poteri normativi e regolamentari tra Stato e Regioni in materie come la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la previdenza sociale, la tutela del risparmio, materie rimaste nella competenza normativa esclusiva dello Stato, mentre la previdenza complementare nonché la definizione delle politiche sociali sono state attribuite alla competenza normativa concorrente delle Regioni. A tale riguardo, la Covip non ha mancato di sottolineare l'importanza che l'attuazione dell'intento federalista che caratterizza la riforma non si realizzi in interventi che, proprio in una materia particolarmente tutelata nella nostra Costituzione quale è quella previdenziale, possano determinare disparità di trattamento tra cittadini sul territorio nazionale in termini di tutela e garanzia dei diritti previdenziali. Sembra, allora, quanto mai opportuno rammentare che la nostra Costituzione è fortemente caratterizzata in senso solidaristico. L'art. 2, inserito nella parte dedicata ai principi fondamentali cui si ispira la Repubblica, sezione della Costituzione non direttamente toccata dalla ancora recente riforma, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come parte delle formazioni sociali, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale configurando, altresì, tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si tratta dunque di una assunzione di responsabilità da parte dell'istituzione pubblica che esprime il vincolo sottostante di solidarietà tra tutti i cittadini.

L'intervento della Regione, precisamente perché trattasi di istituzione vicina alla cittadinanza, può dunque innanzitutto ben tradursi, come è avvenuto nel caso della realtà previdenziale della quale oggi si celebrano i primi quindici anni di attività, in iniziative di stimolo verso la presa di coscienza dell'importanza della previdenza complementare attraverso una vera e propria attività di educazione previdenziale, mediante la sollecitazione delle parti sociali ad attivarsi al riguardo e il sostegno alle iniziative intraprese.

Anche per l'impresa / datore di lavoro la decisione di partecipare ad iniziative istitutive di un fondo pensione o di promuovere la partecipazione ad un fondo pensione già operativo, apre spazi di attività che ne riqualificano la missione in termini, innanzitutto, di responsabilità sociale perché l'impegno volto in tale direzione contribuisce positivamente a un importante aspetto del benessere collettivo quale è la sicurezza economica dei dipendenti nell'età anziana. Soprattutto, l'impresa nel promuovere la partecipazione dei propri dipendenti a un fondo pensione, pur avendo come obiettivo anche quello di favorire l'attaccamento all'azienda attraverso la condivisione di un progetto finanziario di lungo periodo, favorisce lo sviluppo di elementi di solidarietà dei quali il contesto sociale è spesso carente.

Infatti, la negazione dell'importanza del principio di solidarietà tra persone e tra generazioni è pur sempre dietro l'angolo. La crisi del concetto di bene pubblico al quale sin qui è stata ancorata l'attuazione del principio suddetto e la mancata identificazione di idee evolutive rispetto a tale concetto possono determinare l'allentamento del vincolo solidaristico. Ciò in quanto l'identificazione di alcuni beni come "beni comuni" costituisce la base per rapporti solidali tra le persone e l'accesso a tali beni in condizioni di uguaglianza è requisito stesso di cittadinanza; se, ad esempio, la tutela della salute finisse di essere un diritto e divenisse una merce da acquistare sul mercato avremmo cittadini di prima e seconda categoria in relazione al reddito e, quindi, si determinerebbe il rischio di una regressione ad un concetto di cittadinanza per censo.

E' altrettanto chiaro che i modelli di solidarietà possono essere tra loro molto diversi pur avendo tutti, inevitabilmente, come perno l'attenzione all'importanza dei diritti sociali. Come accennavo sopra, negli anni recenti nel nostro Paese è stata data grande rilevanza alle politiche sociali attraverso una

serie di iniziative concrete anche di tipo legislativo; in tale quadro, si inseriscono i diversi interventi di riforma previdenziale succedutisi nel tempo.

### *L'evoluzione del principio solidaristico nella previdenza complementare*

Nell'ambito del sistema previdenziale italiano, i fondi pensione sono chiamati a svolgere una funzione essenziale di adeguamento delle rendite pensionistiche prospettiche dei lavoratori alle necessità di benessere economico degli stessi nell'età della vecchiaia. L'art. 1 del D. Lgs. 124/93 specifica che la finalità delle forme di previdenza integrative è quella di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". L'uso del comparativo nella norma si spiega con la simultaneità tra l'intervento legislativo volto a favorire la diffusione in Italia di fondi pensione privati e la riforma in senso contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò sta a significare che la previdenza privata in Italia è chiamata ad integrare la copertura progressivamente decrescente assicurata dalle pensioni pubbliche.

E' in questa chiave interpretativa che devono essere valutati i cambiamenti di regime del sistema pensionistico imposti dalla necessità economica. E' ben vero che nei sistemi improntati al regime della ripartizione risulta prevalente il modello della solidarietà collettiva tra generazioni amministrata da soggetti pubblici i quali, all'occorrenza, derivano risorse dalla finanza pubblica rispetto a quanto avviene nell'altro sistema dove il modello individuale è prevalente ed è una associazione privata che raccoglie e gestisce il risparmio previdenziale investendolo sul mercato finanziario. Pur tuttavia, nel primo modello diviene centrale il fattore di rischio demografico dato dall'aumento della longevità e dalla bassa natalità, con conseguente riduzione dei flussi contributivi, mentre al

contempo non si riducono le aspettative sociali di protezione previdenziale. In tal modo si finisce per chiedere alla finanza pubblica un sostegno che non è più compatibile con il suo assetto complessivo e con le compatibilità economico-finanziarie fissate dall'Unione Europea. Perciò si determina una progressiva incertezza sulla reale possibilità di corrispondere la prestazione a fronte di un crescente debito previdenziale che diventa sempre più insostenibile per la finanza pubblica. Sono queste le ragioni che hanno portato il Legislatore ad intraprendere un percorso verso la creazione di un sistema previdenziale misto costituito da un pilastro obbligatorio e uno privato alla ricerca di un equilibrio tra un sistema a ripartizione, con il progressivo passaggio ad un sistema contributivo anziché retributivo per il calcolo della pensione, e un sistema a capitalizzazione individuale.

Nondimeno, una tale impostazione potrebbe essere, comunque, compatibile con alcune limitate misure compensative da parte dello Stato per motivi socialmente validi, purché siano rese note in anticipo e tali da non violare principi di equità (ad esempio interventi a favore di coorti di lavoratori il cui livello pensionistico fosse particolarmente penalizzato dal ciclo economico). In sostanza, nel caso del primo pilastro del sistema pensionistico italiano sarebbe auspicabile e possibile, anche se non a costo zero, garantire livelli di tasso di rendimento minimo nella fase di accumulazione della ricchezza pensionistica o, almeno, in prossimità del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

Del pari, nel caso della previdenza complementare, è plausibile ipotizzare l'introduzione di elementi solidaristici all'interno del sistema, pur nel rispetto del generale principio della capitalizzazione individuale che ne costituisce il connotato di base. Tali elementi sarebbero finalizzati ad evitare possibili iniquità in ordine ai rapporti intergenerazionali. Al riguardo, la costituzione in capo ai fondi pensione di un patrimonio autonomo e separato rispetto al

complessivo ammontare delle posizioni individuali degli iscritti, potrebbe essere funzionale alla creazione di riserve tecniche finalizzate, tra l'altro, ad interventi di tipo solidaristico.

Ciò avrebbe altresì il merito di consentire di distinguere anche sotto il profilo della specifica responsabilità patrimoniale le risorse che possono formare oggetto di azione da parte dei creditori del fondo e, nel contempo, di predisporre riserve tecniche per la fase di erogazione, separate rispetto all'ammontare dei conti individuali nella fase di accumulazione, onde evitare commistioni tra le due fasi e scongiurare criticità che potrebbero profilarsi qualora si determinasse una situazione di squilibrio finanziario. Tuttavia, ciò che interessa di più sotto lo specifico profilo che si sta esaminando, è che la costituzione di una riserva per fini solidaristici, utile, ad esempio, a integrare il montante contributivo di classi demografiche di lavoratori colpiti da congiunture di particolare segno negativo, potrebbe caratterizzare in modo assai positivo gli Enti pensionistici che operassero la scelta di integrare le proprie logiche operative con elementi di mutualità.

In tal modo si renderebbe ancora maggiore la concorrenzialità tra le diverse forme previdenziali oggi operanti. Sembra importante mettere in risalto la necessità di tenere presente che l'introduzione di una dinamica concorrenziale non può tradursi nella sola eliminazione di barriere all'interno del mercato della previdenza complementare. Un intervento in tale direzione si connota della necessità di prevedere gradi uniformi di tutela degli aderenti. La Legge delega sembra offrire tale chiave interpretativa considerato che prevede, tra l'altro, misure volte alla omogeneizzazione delle forme pensionistiche con particolare riferimento alla trasparenza verso i potenziali aderenti e gli iscritti. Tali interventi prefigurati dalla riforma potranno consentire in fase di attuazione di operare in funzione di tutela degli aderenti. Proprio il meccanismo delineato dalle disposizioni contenute nel comma 2, lettera e), punto 1, laddove

è previsto che il conferimento tacito del TFR a forme pensionistiche complementari abbia luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione ovvero entro sei mesi dall'assunzione, a meno che il lavoratore non abbia deciso in maniera diversa ed in modo esplicito, determina la necessità che sia fornita una adeguata informativa rivolta alla generalità dei lavoratori chiamati a scegliere entro un breve lasso di tempo sia se conferire il proprio TFR ad una forma pensionistica sia a quale aderire tra le forme pensionistiche presenti nel sistema.

Per quanto concerne, appunto, la cosiddetta portabilità della posizione individuale, prevista in Legge delega, è convinzione sempre più diffusa che essendo nel sistema vigente la definizione del contributo del datore di lavoro prevista nella contrattazione collettiva e aziendale che ne stabilisce l'ammontare e la destinazione al fondo pensione di riferimento, l'attuazione di tale norma di delega comporta la necessità di individuare una risposta presumibilmente proprio mediante lo strumento della contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda la necessità di garantire una adeguata informativa ai potenziali aderenti ed agli iscritti, in fase di attuazione si tratterà di focalizzare le criticità della norma, non ultima quella rappresentata dallo stesso contenuto che deve caratterizzare l'informativa, al fine di ridimensionarne il potenziale invalidante della riuscita dell'intero disegno normativo. A tal fine, sarà opportuno individuare modalità di informazione che, per essere generalmente diffuse come la norma impone e per essere rispondenti anche all'esigenza di favorire la conoscenza del settore, verosimilmente dovranno vedere coinvolti in modo attivo non solo i fondi pensione ma anche le parti sociali e gli enti pubblici, in particolare quelli a valenza territoriale. Nondimeno, è abbastanza evidente che, con riguardo ai fondi pensione, tali disposizioni della riforma sembrano prefigurare nuovi terreni per la messa in opera della rilevante

responsabilità sociale che deriva loro dall'averne in gestione il TFR e, cioè, una parte non trascurabile della ricchezza finanziaria dei lavoratori italiani.

Alla luce di queste ultime considerazioni, non può sfuggire l'importanza che anche quei soggetti presenti nel mercato finanziario che, a seguito della riforma, troveranno un più ampio spazio operativo in forza delle norme sulla portabilità della posizione previdenziale, di quelle che stabiliscono il conferimento del TFR anche mediante meccanismi automatici, e più in generale, grazie a quelle disposizioni che mirano a realizzare una maggiore libertà di circolazione nel sistema, pongano in primo piano nel loro operare il perseguimento dell'obiettivo del mantenimento del tenore di vita dei pensionati. In sostanza ci si attende particolarmente da tali operatori un comportamento socialmente responsabile, effettivamente teso all'assolvimento della cosiddetta "promessa previdenziale". Se è vero che il piano previdenziale consiste in un progetto di lungo periodo la cui efficacia può essere verificata solo nello stesso arco di tempo, ciò non deve rappresentare una giustificazione per i soggetti che propongono piani previdenziali individuali riservando al TFR ed al risparmio previdenziale un trattamento equivalente a quello riservato a qualsiasi altra forma di risparmio finanziario.

**La previdenza complementare in Italia. Dati di sintesi.**  
(importi in milioni di euro)

	Numero Fondi		Iscritti		Risorse D.P.	
	dic. 2004	dic. 2003	dic. 2004	var. % dic04/dic03	dic. 2004	var. % dic04/dic03
<b>Fondi pensione di nuova istituzione</b>						
Fondi pensione negoziali	42	42	1.062.896	2,0	5.881	29,5
Fondi pensione aperti	92	96	382.149	4,8	2.230	28,8
<b>Totale fondi di nuova istituzione</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>1.445.045</b>	<b>2,7</b>	<b>8.111</b>	<b>29,3</b>
<b>Fondi pensione preesistenti<sup>(1)</sup></b>						
di competenza Covip		360	612.243		25.638	
interni a banche		143	60.000		4.000	
interni a imprese di assicurazione		7	900		220	
<b>Totale</b>		<b>510</b>	<b>673.143</b>		<b>29.858</b>	
<b>TOTALE FONDI PENSIONE</b>		<b>648</b>	<b>2.118.188</b>		<b>37.969</b>	
<b>Polizze Individuali Pensionistiche<sup>(2)</sup></b>			<b>630.041</b>	<b>13,6</b>	<b>1.595</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.748.229</b>			

(1) Per i fondi preesistenti, i dati relativi agli iscritti, ai contributi e alle risorse destinate alla prestazioni sono riferiti al 31.12.2003 e sono parzialmente stimati.

(2) Dati riferiti al 30 settembre 2004. Il dato sugli iscritti è basato sul numero di polizze emesse dall'avvio della commercializzazione dei prodotti e potrebbe risultare sovrastimato a causa di duplicazioni. Il dato sulle risorse destinate alle prestazioni è stimato.

**Fondi pensione di nuova istituzione. Serie trimestrali.***(dati di fine periodo; importi in milioni di euro)*

	IV trimestre 2004	III trimestre 2004	II trimestre 2004	I trimestre 2004	IV trimestre 2003
<b>Iscritti</b>					
<b>Fondi pensione negoziali</b>	<b>1.062.896</b>	<b>1.060.558</b>	<b>1.058.010</b>	<b>1.051.035</b>	<b>1.042.381</b>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	2,0	3,2	3,5	2,6	2,1
<b>Fondi pensione aperti</b>	<b>382.149</b>	<b>374.110</b>	<b>371.560</b>	<b>368.332</b>	<b>364.504</b>
Iscritti per adesioni individuali	333.723	326.946	325.000	322.229	319.453
Iscritti per adesioni collettive	48.426	47.164	46.560	46.103	45.151
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	4,8	5,8	6,1	6,9	8,0
<b>Totale fondi di nuova istituzione</b>	<b>1.445.045</b>	<b>1.434.668</b>	<b>1.429.570</b>	<b>1.419.367</b>	<b>1.406.985</b>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	2,7	3,8	4,1	3,7	3,5
<b>Attivo netto destinato alle prestazioni</b>					
<b>Fondi pensione negoziali</b>	<b>5.881</b>	<b>5.491</b>	<b>5.155</b>	<b>4.906</b>	<b>4.543</b>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	29,5	31,0	32,7	38,6	39,2
<b>Fondi pensione aperti</b>	<b>2.230</b>	<b>2.002</b>	<b>1.952</b>	<b>1.877</b>	<b>1.731</b>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	28,8	32,8	36,7	46,8	40,7
<b>Totale fondi di nuova istituzione</b>	<b>8.111</b>	<b>7.493</b>	<b>7.107</b>	<b>6.783</b>	<b>6.274</b>
<i>variazione % sul trimestre corrispondente</i>	29,3	31,5	33,8	40,8	39,6

**Fondi pensione negoziali. Iscritti e tasso di adesione.**  
*(dati al 31.12.2004)*

	Fondi		Iscritti	Tasso di adesione (%)
	autorizzati all'esercizio	altri		
<b>Totale fondi pensione negoziali</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>1.062.896</b>	
rivolti a lavoratori dipendenti	36	1	1.049.613	14,0
<i>fondi aziendali e di gruppo</i>	10	-	203.269	
<i>fondi di categoria</i>	26	1	846.344	
rivolti a lavoratori autonomi	5	-	13.283	
<i>Per memoria:</i>				
<b>Fondi pensione negoziali ad ambito territoriale</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>85.108</b>	

**Fondi pensione aperti. Struttura del mercato.***(dati al 31.12.2004; importi in milioni di euro)*

	Fondi/ Comparti	Iscritti		ANDP	
		Numero	%	Importo	%
<b>Fondi aperti operativi promossi da: <sup>(1)</sup></b>					
Assicurazioni	45	76.418	20,0	522	23,4
Banche	4	81.516	21,3	297	13,3
SGR	23	116.523	30,5	844	37,8
SIM	8	107.692	28,2	566	25,4
<b>Totale fondi aperti operativi</b>	<b>80</b>	<b>382.149</b>	<b>100,0</b>	<b>2.230</b>	<b>100,0</b>
<b>Comparti</b>					
Azionari	75	147.741	38,7	890	39,9
Bilanciati	92	135.046	35,3	778	34,9
Obbligazionari	152	99.362	26,0	562	25,2
<b>Totale comparti relativi a fondi operativi</b>	<b>319</b>	<b>382.149</b>	<b>100,0</b>	<b>2.230</b>	<b>100,0</b>
Fondi delle maggiori 5 società promotrici per numero di iscritti	21	259.834	68,0	1.350	60,5
Comparti con ANDP superiore a 5 mln di euro	95	329.892	86,3	1.913	85,8
Comparti con ANDP compreso tra 500 mila e 5 mln di euro	149	50.302	13,2	307	13,8
Altri comparti	75	1.955	0,5	10	0,5

(1) In questa tabella per fondi aperti operativi si intendono quelli con almeno un iscritto.

**Fondi pensione. Rendimenti pluriennali.<sup>(1)</sup>**  
(valori percentuali)

		dal 31.12.1998 al 31.12.2004 (6 anni)	dal 31.12.1999 al 31.12.2004 (5 anni)	dal 31.12.2000 al 31.12.2004 (4 anni)	dal 31.12.2001 al 31.12.2004 (3 anni)	dal 31.12.2002 al 31.12.2004 (2 anni)	dal 31.12.2003 al 31.12.2004 (1 anno)
<b>Fondi Pensione Negoziali</b>							
	Rendimento generale netto		9,2	5,4	6,0	9,8	4,5
	<i>Benchmark</i>		12,1	8,1	7,9	12,2	5,5
<b>Fondi Pensione Aperti</b>							
Generale	Comparti	15,4	-6,9	-9,6	-4,2	10,3	4,3
	<i>Benchmark</i>	5,7	-11,2	-10,6	-4,8	12,9	5,9
Azionari	Comparti	18,4	-18,9	-19,6	-10,6	13,6	4,8
	<i>Benchmark</i>	-4,0	-27,4	-24,4	-15,2	14,9	5,7
Bilanciati	Comparti	16,3	-2,9	-6,9	-2,9	9,3	4,2
	<i>Benchmark</i>	12,4	-5,1	-5,9	-1,3	13,3	6,3
Obbligaz. misti	Comparti	23,0	15,8	8,7	6,6	7,3	4,1
	<i>Benchmark</i>	25,9	18,1	12,4	10,4	10,3	6,1
Obbligaz. puri	Comparti	19,5	19,2	13,6	9,0	4,7	2,8
	<i>Benchmark</i>	28,0	26,2	19,4	13,3	7,0	4,3
<i>Per memoria:</i>							
	Rivalutazione netta del TFR	19,4	15,8	11,9	8,7	5,4	2,5

(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione. I rendimenti relativi ai fondi sono rappresentativi della *performance* media al netto di tutti gli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi.

**Fondi pensione negoziali. Oneri di gestione.<sup>(1)</sup>**  
(valori percentuali)

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
<b>Spese / Patrimonio fine esercizio</b>	<b>0,57</b>	<b>0,53</b>	<b>0,47</b>
<i>gestione amministrativa</i>	<i>0,47</i>	<i>0,40</i>	<i>0,34</i>
<i>gestione finanziaria</i>	<i>0,10</i>	<i>0,12</i>	<i>0,13</i>

<sup>(1)</sup> Le elaborazioni riguardano i fondi negoziali che alla fine dei periodi considerati avevano conferito in gestione le risorse finanziarie.

**Fondi pensione aperti. Stima della commissione onnicomprensiva per tipologia di comparto.**  
*(anno 2003; valori percentuali)*

Tipologia Comparto	Numero Comparti	3 anni			10 anni			35 anni		
		Media	Min	Max	Media	Min	Max	Media	Min	Max
Azionario	77	2,1	0,8	4,0	1,7	0,8	2,7	1,5	0,8	2,3
Bilanciato	91	1,8	0,6	3,9	1,4	0,6	2,6	1,3	0,6	2,1
Obbligaz.	151	1,7	0,6	3,9	1,2	0,5	2,4	1,1	0,5	2,0
<b>Totale</b>	<b>319</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,3</b>

N.B.: La media è calcolata come media semplice. Utilizzando la media ponderata con il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni a fine 2003 di ogni singolo comparto si otterrebbero valori sostanzialmente analoghi.

Tav. 8

**Polizze individuali pensionistiche (PIP). Stima delle commissioni onnicomprensive per tipologia di prodotto e caricamento sul primo premio.**

(anno 2003; valori percentuali)

<b>Tipo</b>	<b>Caricamento sul I Premio</b>	<b>Numero Linee</b>	<b>3 anni</b>	<b>10 anni</b>	<b>35 anni</b>
<i>Unit linked</i>	Previsto	34	10,4	3,3	2,0
	Non previsto	94	4,8	2,7	2,1
	<b><i>Totale</i></b>	<b><i>128</i></b>	<b><i>8,9</i></b>	<b><i>3,1</i></b>	<b><i>2,0</i></b>
Tradizionale	Previsto	16	8,2	2,7	1,5
	Non previsto	21	4,6	2,2	1,4
	<b><i>Totale</i></b>	<b><i>37</i></b>	<b><i>6,7</i></b>	<b><i>2,5</i></b>	<b><i>1,5</i></b>
Totale	Previsto	50	10,0	3,2	1,9
	Non previsto	115	4,7	2,6	1,9
	<b><i>Totale</i></b>	<b><i>165</i></b>	<b><i>8,4</i></b>	<b><i>3,0</i></b>	<b><i>1,9</i></b>